

Procedimento n. 19 / 2020 - Piano del consumatore – legge n. 3/2012

Proponente: sig. Luigi Amante

Gestore della crisi/Professionista incaricato:



TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI

Settima Sezione Civile

Il giudice designato, dott. [REDACTED]

-letta la proposta del sig. Luigi Amante, come integrata e rimodulata con deposito del 4.3.2021 (successivamente all'annunciato proposito di apportare le modifiche ivi formulate all'udienza del 18.2.2021);
-letto la Relazione del 12.3.2021 del gestore della crisi/professionista incaricato, [REDACTED] in ordine alla rimodulazione della proposta del sig. Amante;

-rilevato che il piano, come da ultimo rimodulato, prevede il pagamento del 40% dei debiti in un arco temporale di 6 anni per il complessivo importo messo a disposizione di euro 43.200, corrispondente alla corresponsione ai creditori della somma mensile di euro 600;

-rilevato che rispetto alla precedente proposta, come segnalato anche dal professionista incaricato nella propria Relazione, vi è una notevole riduzione della falcidia ai creditori che passa dall'originario 80% all'attuale 60%;

-rilevato che, a fronte di pur numerose richieste di accesso al credito da parte del sig. Amante verso varie finanziarie, è emerso, come evidenziato peraltro dallo stesso professionista incaricato/gestore della crisi, che *“non è ravvisabile la completa colpevolezza dell'indebitamento, in quanto le finanziarie a differenza di quanto previsto dall'art. 124 bis TUB hanno erogato senza verificare effettivamente il merito creditizio, non assumendo le informazioni adeguate, come nelle loro possibilità, ovvero consultando una banca dati competente”* (Relazione del gestore del 12.3.2021, p. 5);

-considerato, sotto tale ultimo profilo, che esistono recenti precedenti in termini, fra cui se ne cita uno anche di questo stesso Tribunale laddove espressamente si legge quanto segue: *“Il Tribunale osserva in particolare che un ruolo fondamentale è stato svolto dalle società di finanziamento per quanto atteneva alla valutazione del c.d. merito creditizio ex art. 124 bis TUB per cui è da ritenersi sussistere la meritevolezza, sul presupposto che le banche hanno continuato a finanziare il debitore istante, tenuto conto della regola di cui all'art. 124-bis del Testo Unico Bancario, che imponeva alle stesse la verifica del merito creditizio (più precisamente si condivide il precedente del Tribunale di Napoli Nord, secondo cui “la valutazione (in questo caso positiva) del merito creditizio da parte degli istituti di credito sarebbe stata elemento idoneo a rafforzare a valle il giudizio del Tribunale in ordine alla meritevolezza del debitore)”*- Cfr. decreto di omologazione di cui al procedimento iscritto al n. 10/2020 RG di questa Sezione, giudice dott. Graziano -;

-rilevato che il proponente, stante la documentazione prodotta e come riferito dallo stesso gestore della crisi (Cfr., p. 5-6 della Relazione dell'12.3.2021), risulta essere soggetto consumatore non assoggettato né assoggettabile alle procedure concorsuali, non risultando che lo stesso eserciti attività di impresa in forma individuale o collettiva, che non ha fatto ricorso nei 5 anni precedenti ad altri procedimenti di composizione della crisi, che non ha subito per cause a lui imputabili nessuno dei provvedimenti previsti dagli articoli 14 e 14 bis della legge n. 3/2012;

-rilevato altresì che la documentazione fornita dal proponente è risultata idonea a ricostruire la propria situazione economica e patrimoniale (Cfr. Relazione del gestore della crisi dell'12.3.2021, p. 6);

-rilevato che non risultano allo stato atti di frode certificati o evidenziati dal gestore della crisi negli ultimi cinque anni;

-rilevato che il gestore della crisi riferisce circa la convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria e precisamente conclude nel senso che: “(...) sia considerato il dato quantitativo che quello temporale, l'offerta contenuta nel Piano proposto dal sig. Amante appare più conveniente rispetto all'alternativa concretamente praticabile (liquidazione del patrimonio con pignoramento dello stipendio) che comporterebbe un soddisfacimento totale in oltre 14 anni (...)” (Cfr. p. 8 della Relazione del 12.3.2021), oltre che evidenziare anche nel verbale dell'udienza del 4.5.2021 che “l'ulteriore sforzo del proponente ha l'obiettivo di pagare in modo semintegrale tutti i creditori e non solo quelli che godono attualmente della cessione del quinto dello stipendio” (Cfr. verbale d'udienza del 4.5.2021 in atti);
-preso atto infine che il gestore della crisi ha attestato la fattibilità del piano in relazione all'effettivo reddito disponibile del proponente;

P.Q.M.

Emette il seguente

DECRETO

di omologazione del piano del consumatore proposta da AMANTE LUIGI, come integrata e rimodulata in data 4.3.2021 e come attestata con la relazione del professionista incaricato, Avv. [REDACTED] del 12.3.2021;

Dispone che la proposta, come rimodulata il 4.3.2021 e attestata con la Relazione del professionista incaricato del 12.3.2021, ed il presente decreto siano comunicati a tutti i creditori e parti interessate a cura del gestore della crisi, Avv. [REDACTED] (che dovrà nel termine di 7 giorni produrre in atti la prova dell'avvenuta comunicazione) e pubblicata sul sito del Tribunale oscurando eventuali dati sensibili su indicazione dello stesso gestore della crisi;

Manda la cancelleria per le comunicazioni al proponente, anche presso il suo difensore, Avv. [REDACTED], nonché al gestore della crisi/professionista incaricato, Avv. [REDACTED]

Il 9/05/2021

Il Giudice

dott. [REDACTED]

